

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/17 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2016

che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, in conformità alla direttiva 2002/53/CE, pubblica nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽²⁾, che include alcune varietà di canapa.
- (2) L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.
- (3) L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che, se il tenore medio di tetraidrocannabinolo di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.
- (4) Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di tetraidrocannabinolo è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.
- (5) Sulla base di quanto precede, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta dal Regno Unito.
- (6) Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il Regno Unito dovrebbe essere tenuto a informare la Commissione della data a decorrere dalla quale intende avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Edizione integrale più recente: GU C 450 del 16.12.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto o in parte del suo territorio in conformità all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Articolo 2

Il Regno Unito notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvarrà dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
